

mandati dal ministro, li hanno sempre concessi; e li hanno concessi tanto più volentieri, inquantochè si trattava di comuni, molti dei quali, appoggiandosi al disposto della legge del 1868, avevano anticipato le spese per costruire strade obbligatorie ed esigevano il sollecito rimborso.

Inoltre, tutti i ministri che hanno chiesto il maggiore stanziamento, lo fecero aggiungendo la dimostrazione che esso non bastava a soddisfare il credito di tutti i comuni che avevano diritto di essere pagati.

Concludo dichiarando che lo stanziamento non solo è regolare e conforme alla legge ma è altresì sommamente opportuno.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 75, con lo stanziamento di lire 4,500,000.

(È approvato).

Acque. Capitolo 76. Nuovi lavori idraulici nei corsi d'acqua di 1ª e 2ª categoria — Legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3ª (Spesa ripartita), lire 4,755,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Papadopoli.

Papadopoli. Se avessi dovuto domandare di stabilire una nuova spesa, certamente non avrei avuto il coraggio di chiedere di parlare, dopo la discussione generale, e dopo tutto quanto è stato detto alla Camera; ma io non faccio che chiedere al ministro di eseguire lavori che per legge mi sembra sia obbligato ad eseguire; lavori che già furon progettati per ordine del Governo tre anni or sono.

Si tratta di un canale di navigazione interamente locale, che si chiama Novissimo, che interessa le provincie di Padova e di Venezia, e che è coordinato ai lavori fatti per la sistemazione del Brenta.

Or sono tre anni, come dissi, una Commissione d'ingegneri governativi esaminò i lavori da farsi, e fece un progetto. Ed io quindi vorrei sapere dall'onorevole ministro a qual punto siano adesso le cose.

E giacchè mi trovo a parlare, mi permetto di ricordare all'onorevole Genala che in tutto il Veneto, e specialmente nella parte orientale, esistono opere idrauliche che costituiscono un vero monumento della sapienza degli antichi veneziani: vale a dire i canali di navigazione interna che cominciano a un dipresso dal Po, ed oltrepassano poi il nostro confine orientale.

Mi pare che tutte queste opere dovrebbero stare molto a cuore del Governo, perchè, tenendole in buona manutenzione, con poca spesa si

possono avere canali che rendono grossi servizi al paese; mentre continuando a trascurarle, forse un giorno vi sarà bisogno di molto danaro per renderle utili.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vendramini.

Vendramini. Seguendo l'esempio dell'onorevole relatore, prendo occasione da questo capitolo per toccare l'argomento del concorso dello Stato nelle spese di ripristinamento delle opere idrauliche e stradali danneggiate dalle piene del 1882, e riparate a cura delle provincie, dei comuni e dei consorzi.

Le informazioni, che sopra tale argomento si leggono nella relazione che accompagna questo stato di previsione, possono parere sufficienti, a chi ritiene chiusa la partita; e che nulla resti a fare oltrechè sopprimere il relativo capitolo nel bilancio in esame.

Ma per quelle amministrazioni provinciali, comunali e consorziali, le quali, quantunque trovino garantito dalla legge il diritto di ottenere il 50 per cento delle spese anticipate per il ristabilimento delle opere danneggiate nel 1882, non hanno però ancora incassate le somme a loro credito, credo sia necessaria una parola rassicurante, sia da parte del ministro, come da parte della Commissione del bilancio.

Non dirò una sillaba di più di quanto può occorrere per presentare i miei dubbi, e per provocare le risposte precise e concrete che attendo dall'onorevole ministro.

Non complicherò la questione col richiamo di molte cifre, tanto più che lo scopo della mia interrogazione è di chiarire quale sia il rapporto di diritto tra lo Stato e le amministrazioni interessate, e quali siano i mezzi disponibili per far fronte agli impegni del Governo, in confronto delle amministrazioni che ho ricordate.

Colla legge 27 dicembre 1882 i concorsi ed i sussidi a carico dello Stato, sia separatamente, sia cumulativamente sono stabiliti nella proporzione del 50 per cento, ed è fatta facoltà al Governo di dare acconti od anticipazioni, sui medesimi.

Con la successiva legge del 16 luglio 1884 questo principio del concorso dello Stato nella misura del 50 per cento in tali opere viene confermato.

Con queste stesse due leggi furono poste a disposizione del Governo lire 3,200,000.

Nella relazione, presentata il 18 giugno 1885 dall'onorevole Lacava, si avvertiva come fosse pressochè esaurito quel fondo di 3,200,000 lire e restassero disponibili soltanto lire 103,139.

Nella relazione del collega onorevole Romanin-